



DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLA PISTA, PEDANE E ATTREZZATURE DI ATLETICA LEGGERA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI. PERIODO 1.1.2013 – 31.12.2014.

Rep. J.135

L’anno duemila TREDICI, il giorno UNO del mese di FEBBRAIO, nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI)

TRA

Il Comune di Rossano Veneto (P. IVA 00261630248) rappresentato dall’Arch. Corrado Bonanno, Responsabile del Serv. LL.PP. /Manut. Del Patrimonio;

E

BELTRAMELLO GIUSEPPE, nato a Rossano Veneto il 18.05.1939, residente a Rossano Veneto in Via Cusinati n. 2 - in qualità di **Presidente dell’Associazione Dilettantistica ATLETICA N.E.VI.**, con sede in Rossano Veneto - Via Roma, n. 1 – P.Iva e C.F. 00873910244;

PREMESSO:

- il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dello Stadio Comunale di Via Cusinati, attrezzato per il gioco del calcio e dell’atletica leggera, con annessi spogliatoi;
- con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l’impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica e si è disposto di affidarne la gestione in concessione d’uso o quale appalto di servizio, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell’atto deliberativo stesso;
- che con deliberazione di G.C. n. 135 del 27/12/2012 è stato affidato alla Associazione N.E.VI. l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria e conduzione della pista e delle pedane di a.l. degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati, per il periodo 1° Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2014;
- che la gestione degli impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:



ART. 1 - PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Rossano Veneto, come sopra rappresentato, affida al sig. Beltramello Giuseppe, che, in nome e per conto dell’Associazione dilettantistica Atletica N.E.VI. accetta, i servizi di manutenzione e conduzione della pista e delle pedane di a.l. degli impianti sportivi di Via Cusinati. Gli impianti oggetto del presente disciplinare sono così specificati:

- la pista (anello di atletica leggera);
- le pedane di a.l.;
- le attrezzature di a.l.

La conduzione e manutenzione deve essere operata di fatto e di diritto dalla Associazione Atletica N.E.VI. e i suoi componenti ai quali si applicano le disposizioni del presente disciplinare.

Viene comunque fatto obbligo al gestore di consentire l'uso dei predetti impianti e delle attrezzature da parte di altri gruppi sportivi, scuole, ecc. previa richiesta ed autorizzazione del Comune di Rossano Veneto.

Al fine di assicurare e garantire l'integrità degli impianti è **VIETATO** il passaggio sulla pista e sulle pedane di a.l. con automezzi di qualsiasi genere, nonché l'attraversamento da parte del personale e degli sportivi con calzature non idonee, se non preceduto da misure utili ad evitare danni alla pavimentazione (es. posa di tappeti di protezione).

ART. 3 - DURATA

L'affidamento ha la durata di anni due, con decorrenza **dall' 01.1.2013 e fino al 31.12.2014.**

ART. 4 – MODALITÀ GENERALI DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'associazione, oltre a quanto già previsto all'art. 2, deve garantire l'utilizzo degli impianti ai soli soggetti o associazioni **preventivamente autorizzati dal Comune** (max tre ore settimanali cadauno). Le autorizzazioni rilasciate dal Comune non dovranno comunque interferire con le ordinarie attività sportive dell'Associazione e l'attività dovrà essere effettuata durante il normale orario di apertura degli impianti sportivi.
2. Qualora il conduttore consenta l'utilizzo degli impianti a personale non **regolarmente autorizzato** ne sarà ritenuto direttamente responsabile.

ART. 5 - OBBLIGHI

1. Il conduttore deve provvedere con personale e mezzi propri:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:


- garantire la regolare manutenzione della pavimentazione della pista di a.l., provvedendo alla regolare pulizia, mediante spazzolatura, aspirazione o soffiatura;
- effettuare, almeno 2 (due) volte all'anno nel periodo primaverile ed estivo, un trattamento con prodotti dissecanti e/o diserbanti selettivi, lungo i bordi esterni della pista, per eliminare e contenere l'eventuale insorgere di infestanti;
- mantenere efficienti e in buono stato di conservazione gli altri impianti relativi alle attività di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco e lancio del giavelotto), sostituendo, qualora fosse necessario, la sabbia e le parti deteriorate e/o consumate;
- evitare il transito con mezzi e/o macchine operatrici sulla pista, adottando in caso di necessità gli opportuni accorgimenti (passerelle, tappeti, ecc.).

Per conservare e garantire la funzionalità della superficie della pista di a.l. il Comune di Rossano Veneto provvederà a consegnare al gestore il "manuale d'uso e manutenzione" degli impianti predisposto dalla ditta realizzatrice.

B) al servizio di custodia degli impianti di cui al precedente art. 2 e, in particolare:

- b.1 – all'apertura e chiusura dei cancelli esterni alla struttura dopo il loro utilizzo, se non concomitante con altre associazioni o gruppi;
- b.2 – alla vigilanza sul regolare uso degli impianti di a.l. da parte degli associati e di terzi autorizzati;
- b.3 – all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura ed apertura degli impianti.

C) ad assegnare l'utilizzo delle strutture ai soggetti e con le modalità ed i criteri indicati al precedente art. 4 e al successivo art. 2.



D) a provvedere alle piccole riparazioni e/o sostituzioni di parti e accessori delle attrezzature sportive in dotazione, al fine di garantirne l'usufruibilità.

Il conduttore deve **informare** tempestivamente l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

In particolare il gestore deve garantire la perfetta **funzionalità e la sicurezza** degli impianti restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Il conduttore non può apportare modifiche od innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria/piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto al conduttore per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

L'eventuale pubblicità effettuata nell'ambito degli impianti sportivi comunali dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il conduttore dovrà sottostare alle prescrizioni che eventualmente siano impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti.

ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il conduttore deve garantire, a propria cura e spese, la presenza del personale necessario per la gestione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare.

Il personale addetto al funzionamento delle strutture di cui trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del gestore che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto delle leggi vigenti.

Il gestore, nel caso di prestazioni di attività di volontariato, deve assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

1. Il Comune liquiderà al manutentore l'importo annuo di **€ 3.500,00 (Iva 21% compresa)**, da corrisponderci in due rate semestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura, come di seguito indicato:

- € 1.750,00 (Iva compresa) entro il 30 Giugno;
- € 1.750,00 (Iva compresa) entro il 31 Dicembre.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Rimangono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria degli impianti di atletica leggera, con l'esclusione delle spese conseguenti a danni provocati dagli utenti degli impianti di a.l. e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria. Le spese, in tal caso, saranno a carico del manutentore.

Il Comune consentirà al conduttore l'utilizzo, previa formale richiesta, degli spogliatoi degli impianti sportivi in occasione di particolari o ricorrenti manifestazioni sportive.

Art. 9 - ONERI ASSICURATIVI

1. L'associazione N.E.V.I. in occasione di manifestazioni sportive organizzate direttamente presso gli impianti di a.l. è tenuta ad incidere, a propria cura e spese, polizza presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, a copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi.

2. Copia della polizza stipulata dovrà essere trasmessa al Comune.

ART. 10 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi straordinari, il Comune potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 11 – RESPONSABILITA' E REVOCA

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla conduzione e manutenzione degli impianti oggetto del presente disciplinare e delle attività sportive collegate.
2. In caso di inadempienza, previo avviso e con motivato giudizio, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'affidamento.
3. E' comunque facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, dandone comunicazione scritta al manutentore, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima del termine.

ART. 12 – UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI

1. E' fatto **divieto** al conduttore di concedere ad altri gli impianti oggetto del presente disciplinare nonché di utilizzarli per usi diversi da quelli sportivi, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
Eccezioni sono ammesse per manifestazioni a carattere patriottico, sociale, di pubblica beneficenza o di interesse pubblico organizzate o patrocinate dal Comune.
2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo degli impianti da parte della cittadinanza, verrà consentito l'utilizzo, a fronte del pagamento di tariffe orarie o giornaliere, a gruppi e associazioni sportive (locali e non), nonché di singoli cittadini non appartenenti a nessuno dei soggetti utenti, previa presentazione di specifica richiesta al Comune e al Gestore, almeno 15 giorni prima dell'evento. Le tariffe saranno stabilite ed introitate direttamente dal Comune.
3. Resta ferma la responsabilità del gestore per il corretto uso degli impianti oggetto del presente disciplinare da parte di terzi richiedenti.

ART. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente convenzione sono deferite alla competenza del Foro di Bassano del Grappa (VI). Non è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale.

ART. 14 – SPESE

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente affidamento sono a carico del manutentore. La presente convenzione è registrabile in caso d'uso con spese a carico della parte che intende farne uso.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rossano Veneto, li - 1 FEB. 2013

p. L'ASS. ATLETICA N.E.VI.
(Beltramello Giuseppe)

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Arch. Corrado Bonanno)

